

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

N° 286 del 24/02/2022

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GC MODELLO CLARUS500 NUMERO DI SERIE 650N5120303 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “SERVIZI / SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”. CIG Z053558F8E
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Dante Carlos Salce

IL DIRIGENTE

PREMESSO che presso la Sezione Chimica Ambientale del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un gascromatografo modello CLARUS 500 Numero di Serie 650N5120303 con accessori autocampionatore per liquidi e rivelatore FID;

DATO ATTO che lo strumento suddetto risulta privo di copertura contrattuale in quanto la fornitura del servizio di manutenzione sullo stesso, effettuata con Determina Dirigenziale n°226 del 09/02/2021 è scaduta nel mese di febbraio;

VISTA la nota Prot.n°0008383 del 22/02/2022 (**Allegato 1**), a firma del Direttore del Distretto prov.ele di Pescara, avente ad oggetto “*Richiesta URGENTE di servizio di manutenzione programmata strumenti in uso per prove accreditate – Laboratorio di Chimica Ambientale – strumento CLARUS 500 GAS Chromatograph (s.n. 650N5120303)*”, con la quale si comunica che lo strumento è attualmente non funzionante, di conseguenza risulta indispensabile sottoporre lo stesso a riparazione finalizzata a recuperarne la completa funzionalità, oltre ad un completo programma di manutenzione preventiva atto a prevenirne ulteriori possibili guasti;

ACCERTATA la necessità di effettuare con urgenza una riparazione sullo strumento suddetto, utilizzato per l’effettuazione di prove accreditate per la determinazione di idrocarburi in terreni e rifiuti, in quanto la visita dell’Ente di accreditamento è prevista per la metà del mese di marzo p.v. ed è necessario effettuare prove di ripetibilità finalizzate a testare la piena e corretta funzionalità dello strumento prima della visita ACCREDIA;

ACCERTATA altresì l’indispensabilità di sottoporre lo strumento ad un programma di manutenzione preventiva annuale, in considerazione dei ripetuti malfunzionamenti riscontrati nel funzionamento dello stesso nel corso dei mesi precedenti, i quali hanno determinato assidui interventi tecnici;

DATO ATTO che per “manutenzione preventiva” deve intendersi una politica di manutenzione che si prefigge l’obiettivo di eseguire un intervento della ditta finalizzato non alla riparazione dello strumento in quanto guasto ma piuttosto all’effettuazione di una serie di controlli, volti ad assicurare il regolare e corretto funzionamento dello stesso, tramite una “revisione” e/o sostituzione di parti di ricambio, prima che nello strumento si manifesti il guasto;

CONSIDERATO che tra i principali benefici derivanti dall’accurato processo di manutenzione preventiva figura la sostanziale riduzione dei costi di una eventuale riparazione e del tempo di inattività dello strumento (fuori servizio) e che i vantaggi di una manutenzione preventiva annuale sullo strumento, attraverso un controllo effettuato su funzionalità e accuratezza nelle misurazioni, previene e riduce situazioni di mal funzionamento dello strumento, eludendo riparazioni invasive e riducendo la possibilità di danni;

RILEVATO che, essendo la Perkin Elmer S.p.a. ditta produttrice dello strumento in questione, di conseguenza il Direttore del Distretto di Pescara ha optato di rivolgersi alla stessa per la manutenzione di cui trattasi, ritenendo opportuno che solo tecnici specializzati della ditta produttrice possono garantire un intervento efficace ed efficiente sullo strumento altamente tecnologico;



VISTA "OFFERTA DI CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA" N.40750694 (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0008335 del 22/02/2022, formulata dalla società Perkin Elmer Italia S.p.a., con una quotazione pari ad Euro 5.030,00 oltre IVA al 22% del servizio denominato "Contratto Platinum", comprendente quanto segue:

- N.1 manutenzione preventiva annuale
- Riparazioni illimitate: manodopera, trasferta e parti di ricambio non consumabili incluse (compreso PM KIT e qty.1 del codice PN 1 N6100357 "Collector Head Assy for FID");

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto la riparazione di uno strumento altamente specializzato, prodotto e distribuito dalla ditta che risulta altresì la più adatta ad offrire manodopera e consumabili adatti e compatibili con gli stessi oltre che precedente affidataria del servizio di assistenza tecnica;
- estrema urgenza di effettuare la fornitura in oggetto, in quanto trattasi di strumento altamente utilizzato per quotidiane attività analitiche accreditate e imposte dalla legge istitutiv, in considerazione dell'imminente visita dell'Ente ACCREDIA;

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "*Unità organizzativa responsabile del procedimento*", "*Responsabile del procedimento*" e "*Compiti del responsabile del procedimento*";

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento ("RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni*";

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016



(G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto "Semplificazione bis") recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;

VISTO l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti "sotto soglia", e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che *"la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

CONSIDERATO l'Art.36, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici"* e le successive Linee Guida dell'ANAC emanate ai sensi dell'art.213 "Codice dei Contratti Pubblici" rubricato *"Autorità Nazionale Anticorruzione"* e i relativi



aggiornamenti;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*";

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato "*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*";

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "*SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE*";

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021, con inoltro di



trattativa diretta rivolta al fornitore PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. nel bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 5.030,00 + IVA al 22%;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall’ANAC sul proprio sito (“Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta MPB S.r.l. ed allegata al presente provvedimento (**Allegato 3**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale risulta la seguente annotazione, come da documento allegato (**Allegato 4**):

“La Stazione Appaltante “Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausillipon” (cf: 06854100630), con modello B) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n. 37880 del 3.5.2018, integrato in data 31.7.2018 (prot. n. 67093), ha comunicato che con delibera n. 256 del 16.6.2017, è stata disposta la segnalazione all’ANAC dell’inadempimento contrattuale della Ditta “Perkin Elmer Italia Spa” (cf/pi: 00742090152), con riferimento alla fornitura quinquennale, prorogabile di un ulteriore anno, in service full risk di un sistema diagnostico completo per lo screening neonatale comprendente l’uso della strumentazione, dei relativi reagenti dei consumabili, dei controlli e degli standard Lotto 1” CIG: 49580464FD - per aver fornito un sistema che non rispetta i parametri minimi del service full risk previsti dall’art. 3 del Capitolato Speciale della gara aggiudicata con D.D.G. n. 539 del 23.10.2013. - Avverso la delibera n. 256/2017, l’O.e. ha presentato ricorso al Tribunale ordinario di Napoli con RG n. 15854/2018, ritenendo la stessa manifestamente contraddittoria, in quanto contestualmente ha segnalato da un lato, l’inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore, dall’altro ha contestualmente disposto “...di indire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, con la ditta esclusivista Perkin Elmer per l’affidamento della fornitura di un sistema informatico bidirezionale esteso per la gestione dell’accettazione e del laboratorio del Centro Screening delle malattie metaboliche dell’AORN Santobono – Pausillipon, per un importo presunto complessivo di €. 350.000,008.”;

“La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 861 del 2.10.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 262 del 8.11.2019, e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ma consente alle stazioni appaltanti l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18”;

CONSIDERATO che il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull’esclusione dell’impresa dall’affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall’annotazione stessa e riservandosi di stipulare il contratto per il servizio in questione esclusivamente ad esito regolare dei restanti controlli prescritti dalla normativa vigente;



DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_29718814 con scadenza validità 06/06/2022 (**Allegato 5**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture



relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 6.136,60 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall’art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z053558F8E**, che si allega alla presente (**Allegato 7**);

ACQUISITO il documento allegato (**Allegato 8**), con cui la ditta “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” comunica l’esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta “PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.” di Milano (MI) la fornitura del servizio annuale di riparazione e manutenzione preventiva sullo strumento gascromatografo modello Clarus 500 s/n 650N5120303 in dotazione al Distretto prov.le Arta di Pescara;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all’interno del bando “*SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE*”;
- 3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all’affidamento diretto della fornitura, all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) nei termini di cui all’art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore PERKIN ELMER ITALIA S.P.A., abilitato al bando “*SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE*”;
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.101 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto



previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 6.316,60, al lordo di IVA sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato “**ATTREZZATURE SANITARIE**” del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

7) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull’aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online, regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.));

8) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura e ad attestazione di effettuazione del servizio oggetto della fornitura;

9) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z053558F8E**;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

11) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 24/02/2022

Il Dirigente della Sezione **DIRIGENTE**
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

